

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

RICORSO

Della ANFFAS ONLUS, con sede in Ragusa, Via E.C. Lupis N. 97, Cod. Fisc.: 92022640889, in persona del Legale rappresentante Signor Brugaletta Francesco, nato a Ragusa il 3/2/1955 e residente a Ragusa, Via Zancle N. 10 Cod. Fisc.: BRGFNC55B03H163A, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via G. Di Vittorio N. 63, presso il Dott. Rag. Cascone Giovanni (Pec: giovanni.cascone@pec.odcecragusa.it, Fax: 0932/683100), Cod. Fisc.: CSCGNN70R19H163E, iscritto al n. 267 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circonscrizione di Ragusa e Modica, che la rappresenta ed assiste in forza di procura in calce al presente atto,

CONTRO

Comune di Ragusa, in persona del Signor Sindaco, presso Ufficio Tributi Via M. Spadola N. 56, Ragusa



PER L'ANNULLAMENTO

Dell'Avviso di Accertamento N. 5298 pervenuto il 3/10/2018, relativo a Imu per l' anno 2013.

FATTO

Con l'Atto impugnato, il Comune di Ragusa accerta maggior Imu in relazione ad un immobile sito in Ragusa in Via Napoleone Colajanni, di proprietà dell'associazione odierna ricorrente ed utilizzato per gli scopi istituzionali della stessa.

In conseguenza di quanto sopra, l'Ente Locale richiede per l'anno 2013 l'importo di Euro 1.282,00, irroga sanzioni per Euro 686,40 e calcola interessi per euro 58,43.



MOTIVI

- 1) In via pregiudiziale si rileva la nullità dell'Avviso di Accertamento impugnato in quanto l'Atto non risulta sottoscritto, e comunque il nominativo semplicemente indicato è relativo ad impiegato non facente parte della carriera direttiva e comunque non munito di delega da parte del Capo dell'Ufficio.
- 2) In via subordinata si rileva nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, dal momento che l'atto indicato risulta privo sia delle precise ragioni giuridiche (dal momento che si appalesa totalmente inutile il richiamo all'intera normativa sull'IMU contenuta nella prima pagina dell'avviso), sia dei presupposti di fatto, dal momento che non è indicata alcuna ragione per cui la ricorrente dovrebbe essere tenuta al pagamento di Imu, dal momento che una precisa norma esclude dal pagamento gli immobili adibiti alle attività istituzionale delle ONLUS (art. 7 comma 1 lett. i) D. Lgs. 504/92);
- 3) Ancora in via subordinata, nel merito, l'atto impugnato è assolutamente illegittimo.

Come si può evincere dall'atto costitutivo e dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate di iscrizione all'anagrafe Unica delle associazioni non lucrative, l'odierna ricorrente è un'associazione non lucrativa (ONLUS) che ha adibito l'immobile sito in Via Napoleone Colajanni all'attività di Casa-Famiglia, vale a dire l'attività di cura e assistenza di persone con disabilità intellettiva e relazionale, circostanza comprovata dalle comunicazione di assunzione e dalle buste paghe dei lavoratori assunti presso tale indirizzo per lo svolgimento dell'attività



assistenziale (si allegano una comunicazione e una busta paga); tale circostanza peraltro potrebbe tranquillamente essere semplicemente allegata e non provata da parte dell'odierna ricorrente, dal momento che il comune di Ragusa annualmente delibera un contributo all'Associazione per lo svolgimento della predetta attività.

Alla luce di quanto sopra, l'associazione è in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esenzione dal pagamento Imu ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92.

Per quanto sopra, la richiesta del Comune risulta assolutamente infondata con conseguenziale nullità dell'atto impugnato.

- 4) Sulle sanzioni si rileva che l'illegittimità o l'infondatezza di cui ai punti precedenti si estende alle sanzioni irrogate.

P.Q.M.

si chiede che l'Onorevole Commissione Tributaria Provinciale adita voglia annullare integralmente l'atto impugnato, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni, con la condanna dell'Ente impositore alla restituzione di quanto il ricorrente fosse costretto a pagare, nelle more del giudizio, al solo fine di evitare atti esecutivi, vinte le spese.

Si chiede sin d'ora la discussione in pubblica udienza del presente ricorso.

Il Valore della lite è pari ad Euro 1.282,00

Si produrranno e verranno depositati nei termini:

- Copia dell'atto impugnato
- Copia Atto costitutivo Associazione
- Copia Comunicazione Agenzia delle Entrate Iscrizione anagrafe Organizzazioni non lucrative



- Copia denuncia rapporto lavoro Domestico
- Copia busta paga lavoratore casa famiglia

Ragusa, li 1 dicembre 2018



PROCURA

Delego a rappresentarmi e assistermi nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione, con ogni potere e facoltà, compresa specificatamente quella di notificare eventuali motivi aggiunti e di chiamare in causa terzi, il Dott. Rag. Cascone Giovanni, presso lo studio dello stesso eleggendo domicilio in Ragusa, Via G. Di Vittorio N. 63.

Firma

Certifico l'autenticità delle firma apposta dal Signor Brugaletta francesco, nella qualità di Legale rappresentante della ANFFAS ONEUS



Atto di Conformità

Ai sensi dell'Art. 22 comma 3 del D. Lgs. 546/1992, si attesta la conformità dell'esemplare che verrà depositato alla segreteria della Commissione all'originale notificato alla controparte.

Ragusa, li 1 dicembre 2018

Firma





LADICONE GIOVANNI PER
ANFFAS ONLY
VIA G. DI VITTORIO 63
97100 RAGUSA (RG)

Postaraccomandata
AR

Posteitaliane

03.12.2018 12.36
Euro 008.05

ID0145603439552 97100
97101 97100 RAGUSA CENTRO
(RG)
1-PT015400



R



14560343955-2

Spett.le
COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TRIBUTI
VIA M. SPADOLA, 26
97100 RAGUSA (RG)

